

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2076

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PERETTI

Modifica all'articolo 66 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di reddito d'impresa

Presentata l'11 dicembre 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Ai sensi del comma 3 dell'articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali. Ciò comporta che il creditore debba esperire azioni miranti all'accertamento del proprio credito prima di poter fruire della deducibilità; azioni

che a volte si possono rivelare particolarmente lunghe e dispendiose.

Pertanto, al fine di consentire all'imprenditore una più agevole deduzione delle perdite in questione si ritiene opportuno integrare il disposto normativo di cui sopra con l'introduzione di una nuova norma che riconosca la sussistenza degli elementi certi e precisi per il solo fatto del decorso di un anno dalla scadenza contrattuale del credito senza che lo stesso sia stato riscosso.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente:

« *3-bis.* Ai fini della deducibilità delle perdite su crediti commerciali costituisce in ogni caso elemento certo e preciso ai sensi del comma 3 il decorso di almeno un anno dalla scadenza prevista contrattualmente del credito, senza che lo stesso sia stato riscosso o liquidato ».

ART. 2.

1. La presente legge si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data della sua entrata in vigore.

